

IL TRIBUNALE DI ROVIGO

riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dott.ssa Adalgisa Fraccon,	Presidente
Dott.ssa Alessandra Paulatti,	Giudice
Dott. Mauro Martinelli,	Giudice relatore ed estensore

nella causa rubricata sub n. 25/2013 R.G. Conc. Prev., ha pronunciato il seguente

DECRETO

letta la proposta di concordato preventivo depositata il 28 ottobre 2013 dalla “Mo. s.r.l.”, omissis e dalla “Immobiliare F. s.a.s. Omissis, già ammesse con riserva, ai sensi dell’art. 161, VI comma l.f.;

dato atto che risulta compiuta in esecuzione delle delibere assembleari dei soci redatte a ministero del notaio A. Omissis considerato come sia stata formulata una proposta di concordato “di gruppo”, giustificata dalla quasi identità sociale e dalla connessione funzionale delle due società, posto che la “Immobiliare F. s.a.s. di P. & C.” è stata creata per patrimonializzare la “Mo. s.r.l.” e quest’ultima ha svolto la propria attività commerciale nell’immobile di proprietà dell’altra società;

ritenuta ammissibile la domanda, posto che, quantunque la giurisprudenza di merito non abbia riconosciuto unanimemente la legittimità della richiesta di un “concordato di gruppo”, in assenza di una espressa disciplina normativa, pare condividersi l’idea che sia possibile utilizzare lo strumento de quo laddove ciò risponda all’interesse dei creditori e delle società e favorisca un’attività liquidatoria unitaria, in virtù delle strette connessioni esistenti tra le società coinvolte (in senso favorevole alla ammissione dell’istituto in esame cfr. Tribunale Terni, 30 dicembre 2010 in www.ilcaso.it; Trib. Crotone, 28 maggio 1999, in Giust. civ., 2000, I, 1533; Trib.Roma, 16 dicembre 1997, in Giur. merito, 1998, 643 e in Dir. fall., 1998, II, 778; Trib. Ivrea, 21 febbraio 1995, in Fall., 1995, 969; Trib. Firenze, 13 luglio 1992, in Dir. fall., 1993, II, 180);

considerato che, rinvenendosi un riconoscimento normativo di un indiscusso fenomeno economico nell’art. 2497 c.c. e negli artt. 124, I comma, 127, VI comma e 160 L.F, I comma lett. b, occorre valorizzare, de jure condendo, uno strumento idoneo a soddisfare gli interessi creditori, attraverso una contrazione dei costi della procedura, una più rapida evoluzione dell’iter procedimentale, con possibilità di soddisfarsi sull’intero patrimonio del gruppo, facendo riferimento a quello che nell’ordinamento statunitense viene definito come substantive consolidation, quantunque rimangano – in assenza di una puntuale previsione normativa – dubbi in ordine ai limiti di estensione dell’istituto e di conseguenze nell’ipotesi di risultati disomogenei nelle votazioni da parte dei creditori delle due distinte società;

sottolineato come opportunamente la proposta abbia tenuto distinte le due masse attive e passive; atteso che il Pubblico Ministero si è rimesso alla decisione del collegio; ricordato che il giudizio di ammissibilità della procedura, così come recentemente novellata, comporta, secondo quanto statuito dalla prevalente giurisprudenza:

A) la verifica della sussistenza del presupposto soggettivo, vale a dire della qualità di imprenditore commerciale in capo al ricorrente;

B) il riscontro della sussistenza del presupposto oggettivo, cioè dello stato di crisi dell'imprenditore;

C) il controllo sulla regolarità e completezza della domanda e della documentazione depositata;

D) l'esame della relazione del professionista asseveratore e del giudizio dal medesimo espresso, che deve articolarsi in diverse fasi (ispettivo-ricognitiva, valutativa della regolarità, esplicativa del giudizio espresso) così da consentire la ricostruzione dei controlli effettuati;

E) la verifica del fatto che il professionista abbia dato atto della documentazione esaminata, dei controlli compiuti e dell'iter logico posto a base delle proprie valutazioni,

- il conseguente controllo in merito alla veridicità dei dati contabili ed alla fattibilità del piano,
- la verifica della sussistenza dei presupposti per un pagamento non integrale dei creditori privilegiati incapienti;

considerato che i requisiti di cui alle lettere A) e B) sono già stati esaminati nel decreto di ammissione con riserva e concessione del termine per il deposito della domanda;

rilevato che il professionista attestatore ha dato precipuo conto delle tipologia delle indagini effettuate e delle modalità di verifica della contabilità in guisa da giustificare la fattibilità del piano, il quale, tuttavia, si sottolinea prevede il pagamento dei creditori chirografari in misura ridottissima di poco superiore all'1% (variamente graduata in relazione alle tre classi, correttamente individuate dalle ricorrenti);

ritenuto, in sintesi, che la situazione così come prospettata, pur non consentendo la formulazione di una valutazione sommaria del tutto positiva in merito alla fattibilità del piano, ciò nonostante non permette nemmeno allo stato di esprimere un giudizio negativo, rimandato ogni più approfondito e circostanziato esame della situazione all'ulteriore corso del giudizio, sulla scorta degli accertamenti devoluti al Giudice Delegato ed al Commissario Giudiziale, da sottoporre al vaglio del contraddittorio pieno nella sede conclusiva del giudizio di omologazione, e fatta comunque salva la pronuncia del ceto creditorio in merito alla convenienza ed opportunità della soluzione offerta;

visto quindi il ricorrere al momento dei presupposti minimi per ammettere la ricorrente alla procedura di concordato preventivo;

dato atto che sono stati originariamente introdotti separatamente ricorsi per la ammissione al concordato in bianco da parte delle odierne ricorrenti con i n. 12/2013 R.G. C.P. 17/2013 R.G. C.P., che devono essere riuniti alla presente procedura

P.Q.M.

- 1) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo proposta dalla “Mo. s.r.l.”, omissis;
- 2) delega alla procedura il dott. Mauro Martinelli;
- 3) nomina quale Commissario Giudiziale il dott. V. di Rovigo;
- 4) ordina la convocazione dei creditori avanti al Giudice Delegato per l’udienza del 28 febbraio 2014 alle ore 12,00;
- 5) dispone la riunione alla presente procedura dei fascicoli n. 12/2013 R.G. C.P. 17/2013 R.G. C.P.;
- 6) fissa il termine di giorni quindici da oggi per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori stessi;
- 7) dispone che il ricorrente provveda entro quindi giorni a depositare in Cancelleria la somma di € 60.000,00, pari al 30% delle spese che si presumono necessarie per lo svolgimento della procedura (compenso Commissario, eventuali perizie o pareri legali, eventuale compenso liquidatore, eventuali spese giudiziarie per controversie legali di cui é previsto l’esperimento);
- 8) ordina che il decreto sia pubblicato nelle forme previste dall’art. 166 della legge fallimentare, nonché mediante inserzione sui seguenti giornali: il Gazzettino di Rovigo e la Voce di Rovigo.

Rovigo, 5 novembre 2013

Il Presidente